

ACCORDO
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
E PER L'INVESTIMENTO IN INIZIATIVE DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

("CNR"), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, in persona di **Massimo Inguscio**, Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR;

E

FONDAZIONE ENEA TECH

("Enea Tech") C.F. 96469190589 con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 rappresentata dal Direttore e legale rappresentante, **Salvo Mizzi**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa;

(congiuntamente o individualmente Le Parti o La Parte)

PREMESSO CHE:

Il **CNR** è un Ente Pubblico Nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

Il **CNR** per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

Il **CNR** per promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare verso le imprese le attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, ha individuato nell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, l'ufficio di coordinamento centrale delle dette attività;

ENEA TECH è una Fondazione di diritto privato costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico.

Le Parti condividono, nell'ambito del perseguimento della loro specifica missione, l'obiettivo di sostenere processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca al fine di contribuire allo sviluppo economico del Paese.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti intendono sviluppare una collaborazione, nell'ambito delle proprie specifiche missioni, al fine di sostenere progetti e processi finalizzati al trasferimento ed alla valorizzazione di tecnologie, soluzioni, conoscenze negli ambiti di cui alle Premesse e sviluppate nei laboratori e nelle strutture del CNR.

A tal fine le parti si impegnano ad operare congiuntamente, nelle forme e nei modi che verranno via via stabiliti in convenzioni operative o accordi attuativi, per le attività di *scouting* e valutazione di progetti, tecnologie, soluzioni e brevetti sviluppati nell'ambito delle attività scientifiche e tecnologiche condotte dal CNR, nonché degli spin off costituiti da personale dell'Ente.

Articolo 3 Durata dell'Accordo e Termine

Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti. Il presente Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza, su richiesta scritta di una delle Parti per una medesima durata.

Articolo 4 Esecuzione e riservatezza

Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione.

In nessun caso le Parti potranno usare il logo dell'altra Parte ai fini di pubblicità o per qualsiasi altro scopo. Ogni utilizzo del logo come ogni eventuale comunicato stampa, divulgazione e

pubblicazione in relazione alla presente collaborazione dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti di carattere tecnico-scientifico quali ad esempio il know-how ma anche di natura societaria, commerciale, finanziaria, contabile, amministrativa, di proprietà intellettuale relative alle Parti, alle loro attività, alle loro aziende e a ogni altro tipo di know-how debbono intendersi strettamente confidenziali e dovranno rimanere segrete e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare, anche da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, l'obbligo di riservatezza oggetto del presente articolo per tutta la durata di validità del presente Accordo e, per un periodo di 3 (tre) anni, anche successivamente alla sua scadenza.

Le Parti potranno siglare accordi specifici di riservatezza.

Articolo 5 Responsabili dell'Accordo

Il CNR individua, quale responsabile del presente Accordo la Dott.ssa Cristina Battaglia.

ENEA TECH individua, quale responsabile del presente Accordo, il Dott. Salvo Mizzi.

Articolo 6 Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione del presente Accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("**Codice Privacy**").

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi.

Articolo 7 Risoluzione e recesso

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle eventuali convenzioni operative e/o accordi attuativi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 8 Modifiche

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tra le Parti.

Articolo 9 Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo.

Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 10 Norme di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il presente Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto,

PER
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il Presidente

PER
FONDAZIONE ENEA TECH
Il Direttore

_____  Salvatore Mizzi

31-12-2020